

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(DOCUMENTO INTEGRATIVO DELLA PROPOSTA DI LEGGE)

Ipotesi di modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia¹.

SOMMARIO

Nota metodologica	pag. 2
Relazione illustrativa	pag. 4
Proposte di modifica del D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115	pag. 8
Proposte di modifica di norme collegate e/o richiamate dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	pag. 46

¹ Testo a fronte realizzato dal Gruppo di lavoro appositamente nominato e composto dagli Avvocati: Rosanna Beifiori (Componente esterno la Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato), Antonino Gaziano (Consiglio Nazionale Forense nonché Coordinatore la Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato), Marco Lepri (Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato), Anna Losurdo (Consiglio Nazionale Forense), Laura Jannotta (Unione Nazionale Camere Civili) Stefania Martin (Organismo Congressuale Forense), Marielvi Valeri (Unione Camere Penali Italiane) con l'assistenza dell'Avvocato Nicola Cirillo (Ufficio Studi) e la supervisione del Presidente del CNF, Avvocato Andrea Mascherin e la Consigliera Segretaria del CNF, Avvocato Rosa Capria.

NOTA METODOLOGICA

Il presente documento è stato realizzato avendo riguardo alle determinazioni assunte nel gruppo di lavoro n. 6 (*Analisi della disciplina e del funzionamento della difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato e studio di soluzioni migliorative*) costituito in seno all'Agorà degli Ordini nonché, su indicazione del *Plenum* del Consiglio Nazionale Forense, a quelle pervenute dalla Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato

Preliminarmente si segnala che la presente proposta reca richieste di modifica dell'impianto normativo di cui al d.P.R. 112/2005 che da un lato, mirano ad eliminare le liquidazioni inique a favore dei difensori e chiarire le modalità di liquidazione, evitando arbitrarie interpretazioni da parte dei giudici e dall'altro venga estesa l'applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Inoltre sono state considerate e, quindi, integrate le mozioni discusse ed approvate al Congresso Nazionale Forense di Rimini, attraverso le quali è stato richiesto di:

1) estendere la platea dei soggetti ai quali la legge garantisce il beneficio del patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito, in considerazione della condizione particolarmente disagiata, anche ai figli minori o disabili che siano parti offese in procedimenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai sensi dell'art. 570, co. 2, n. 2 c.p.;

2) aumentare lo stanziamento pubblico (attualmente pari a 10 milioni di euro annui per l'anno 2016) per garantire la piena ed effettiva compensazione delle parcelle del patrocinio a spese dello Stato con quanto dovuto per ogni imposta e tassa, consentendo così di ridurre i tempi medi di pagamento, al fine di raggiungere entro un quinquennio la piena compensazione.

Ed in particolare, la prima proposta (mozione congressuale n. 18) invita a sostenere l'approvazione di due recenti disegni di legge (C3270 On. Turco e S2367 Sen. Buemi) presentati in Parlamento. Quest'ultimo, in particolare, stima la spesa annua in 2,5 milioni di euro ed individua la copertura finanziaria del provvedimento nella corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali e di politica economica (di cui all'art. 10, co. 5 DL 282/04) ovvero nella riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente. La seconda proposta (mozione n. 16) rileva che la spesa media annua sostenuta dal Ministero della Giustizia per il patrocinio a spese dello Stato ha di recente superato i 200 milioni di euro annui, cifra del tutto sproporzionata rispetto ai pagamenti ammessi alla compensazione dal legislatore. Mira pertanto ad un aumento del budget annuale di riferimento (da stabilirsi, nell'arco dei prossimi cinque anni) precisando che non comporterebbe alcun costo per l'erario, tranne quelli di *start-up/avvio*, ricondotti peraltro all'attuazione della disciplina vigente, poiché le somme da imputare in compensazione con le imposte risultano già presenti a debito nel bilancio pubblico a seguito della liquidazione operata dal magistrato. Tra gli effetti positivi ricorda che tale previsione consentirebbe di alleggerire i gravosi compiti attualmente affidati al personale di cancelleria e contribuirebbe perciò al miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari.

Si precisa che, con comunicazione del 30 marzo 2017, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avvocato Andrea Mascherin, vista la istituzione del Tavolo tecnico interistituzionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Associazioni forensi l'invio di eventuali osservazioni, proposte ovvero materiali ritenuti di utilità per la elaborazione del documento finale.

Sono pervenute osservazioni, proposte e materiali di studio da parte dei seguenti Consigli dell'Ordine degli Avvocati: Caltanissetta, Massa Carrara, Ferrara, Pescara e Vasto.

Con riferimento ai documenti (protocolli per la liquidazione dei compensi nei giudizi civili e penali e per la liquidazione dei compensi minimi nelle procedure con ammissione al patrocinio a spese dello Stato) ricevuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, i componenti del Tavolo unanimemente convengono sulla opportunità di procedere all'analisi in fase attuativa.

Con riferimento alle osservazioni ricevute dal Consiglio dell'Ordine di Caltanissetta, considerata la riformulazione come da testo che segue, i componenti del Tavolo ne prendono atto ritenendole superate.

Le osservazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, Ferrara, Massa Carrara, Milano e Pescara sono state parzialmente accolte e dunque risultano assorbite nell'ambito della riformulazione dell'articolato che segue.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, con comunicazione del 5 aprile 2017, ha espresso soddisfazione per la costituzione del Tavolo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo con comunicazione del 10 aprile 2017 ha comunicato che nella seduta del 06 aprile 2017 ha deliberato di aderire “*ai rilievi critici predisposti dal Consiglio nazionale Forense*”.

È pervenuto un documento recante osservazioni, proposte e materiali di studio da parte dell'Unione del Triveneto dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati; documento recepito dai componenti del Tavolo e parzialmente trasfuso nell'articolato che segue.

Sono, altresì, pervenute osservazioni, proposte e materiali dalle seguenti associazioni: *Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI)*, *Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA)*, *Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni (CamMiNo)*, *Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (UFTDU)*, *Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT)*. I componenti del Tavolo consideratane la rilevanza deliberano di prenderne atto avendole parzialmente trasfuse nell'articolato che segue.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Costituzione, all'articolo 24, sancisce che il diritto alla difesa è, per chiunque, un diritto inviolabile e prevede che l'assistenza legale sia assicurata anche alle persone che non hanno i mezzi per sostenere le spese necessarie a promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. A tale disposizione costituzionale è stata data attuazione con la legge 30 luglio 1990, n. 217, che ha istituito nel nostro ordinamento il patrocinio a spese dello Stato; la materia ha poi trovato nuova disciplina del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano il patrocinio a spese dello Stato per la difesa del non abbiente, sia esso cittadino che non, nel procedimento penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

Le origini dell'istituto sono molto antiche e risalgono all'epoca dell'impero romano e, anche se, nel corso dei secoli, gli ordinamenti giuridici hanno sviluppato sistemi differenziati per realizzare tale beneficio, la tutela dei non abbienti è istituto di primaria importanza ai fini della valutazione del grado di civiltà di ogni ordinamento statale.

Il criterio ispiratore è, senza ombra di dubbio, quello di garantire l'effettività, non solo formale e al di fuori di qualsiasi vuota petizione di principio, del diritto di difesa dei non abbienti, imposto, prima di tutto, dalla Carta Costituzionale e dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata oltre 60 anni fa dal nostro Paese.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 euro (articolo 76, comma 1, del citato DPR 115/2002). I limiti di reddito sono adeguati (ma di fatto, ciò di regola non avviene) ogni due anni, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ulteriori modifiche alla normativa sono state introdotte successivamente, prevedendo l'estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche a prescindere dal reddito, per le persone offese dai seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); mutilazioni genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale); violenza sessuale, semplice, aggravata e di gruppo (609-bis e 609-octies del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); atti persecutori (612-bis del codice penale); reati di tratta (articoli 600, 601 e 602 del codice penale) commessi in danno di minori; reati di sfruttamento sessuale dei minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies del codice penale); reato di corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); reato di adescamento di minorenne (articolo 609-undecies del codice penale).

Il funzionamento del sistema è però seriamente inficiato anche dall'eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute dallo Stato a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello stesso Stato. In media, le richieste di liquidazione da parte degli avvocati difensori depositate presso la cancelleria del giudice procedente per l'emaneazione del decreto di pagamento hanno tempi di attesa che vanno da sei mesi a un anno, nella migliore delle ipotesi, e "di norma" anche superiori a due anni.. Il successivo mandato di pagamento richiede altrettanto tempo, al quale si deve aggiungere l'effettivo trasferimento dei fondi dal Ministero della giustizia all'ufficio del funzionario delegato. Il corrispettivo, dunque, per le attività difensionali svolte è corrisposto non prima, in media, di due/tre anni dalla richiesta.

Negli anni le richieste di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sono aumentate in modo esponenziale. Il problema del ritardo nella corresponsione dei pagamenti dei compensi agli avvocati difensori da parte dello Stato assume una non trascurabile dimensione per il numero dei beneficiari e dei casi coinvolti: tale circostanza sviscera la funzione difensiva perché determina, come avveniva nei secoli passati, una sorta di “compartecipazione al passivo” dell’avvocatura, che di fatto trasforma il patrocinio a spese dello Stato in un patrocinio a spese o a rischio dell’Avvocato.

Nella legge di stabilità per il 2018, nulla viene previsto in materia di patrocinio a spese dello Stato. L’intervento più recente è contenuto nella legge di stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, n. 208), che ha riconosciuto la possibilità per gli avvocati di essere ammessi alla compensazione dei crediti vantati nei confronti dello Stato con quanto dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto, ed i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, di tali crediti (art. 1, co. 778-779). Accogliendo taluni suggerimenti provenienti dall’Avvocatura, ha altresì previsto che il giudice provveda alla determinazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed all’emissione del relativo decreto di pagamento, contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta (art. 1, co. 783). A tale meccanismo si aggiunge la possibilità per i Consigli dell’Ordine di sottoscrivere protocolli con i capi degli uffici giudiziari interessati per impiegare il proprio personale negli uffici per il pagamento delle spese di giustizia, nell’arco temporale massimo nei tre anni successivi alla entrata in vigore della legge, al fine di accelerare i tempi procedurali. Si segnala che il termine triennale sta quasi per scadere e delineate best practice ancora non risultano compiutamente realizzate sull’intero territorio nazionale.

Il legislatore ha disposto che tali protocolli, redatti nell’ambito di una Convenzione quadro da stipularsi tra il Ministero della Giustizia e il CNF, siano previamente approvati dal Ministero (art. 1, co. 784-787).

Lo scopo era quello di porre un parziale rimedio all’ormai cronico e intollerabile ritardo sia nella liquidazione del compenso, sia nell’erogazione del pagamento. Deve segnalarsi, tuttavia, il proliferare di diverse interpretazioni dell’art. 83, comma 3-bis DPR 115/2002, introdotto dall’art. 1, co. 783 L. stabilità 2016, non solo diametralmente opposte anche all’interno dello stesso ufficio giudiziario, ma addirittura contrarie allo spirito della novella. Da un lato, infatti, si è registrato un filone interpretativo che, considerando la prescrizione non cogente poiché priva di sanzione, il più delle volte si riserva di provvedere, con ciò vanificando la ratio della nuova previsione normativa. Dall’altro lato, ha preso piede un ulteriore filone interpretativo che ha teorizzato l’esaurimento del potere decisionale da parte del giudice una volta pronunciato l’atto conclusivo, trattandosi di atto endoprocessuale, per cui le richieste di liquidazione vengono respinte con pronuncia di non luogo a provvedere. Tali interpretazioni divergenti hanno dato origine ad un notevole aggravio dei carichi giudiziari, fatto di impugnative o di ricorso ad altre modalità di richiesta di liquidazione svolte nei confronti del Ministero della Giustizia.

Inoltre, se si esamina la giurisprudenza formatasi negli anni in materia di negazione all’accesso al beneficio e di revoca del medesimo, si potrà facilmente verificare come tali interpretazioni abbiano finito per tradire, nel profondo, la *ratio* posta a fondamento dell’istituto, non solo dal legislatore interno anche prima dell’emanazione del T.U. del 2002, ma addirittura dal legislatore sovranazionale: garantire l’effettività, non solo formale e al di fuori di qualsiasi vuota petizione di principio, del diritto di difesa dei non abbienti, imposto, prima di tutto, dalla Carta Costituzionale e dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata oltre 60 anni fa dal nostro Paese.

Se da un lato non si deve dimenticare come la tutela dei non abbienti sia istituto di primaria importanza ai fini della valutazione del grado di civiltà di ogni ordinamento statale, dall'altro lato, è ormai evidente l'attenzione che si è cominciata a prestare al tema del compenso dell'Avvocato²:

² Si pensi alla previsione di cui art. 13 bis legge 247 del 2012 per come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Art. 13 bis - Equo compenso e clausole vessatorie

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.»

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

una siffatta attenzione non può non ricomprendere anche le questioni attinenti la retribuzione del difensore dei più deboli che, proprio in ragione di tale sua funzione, è lo strumento attraverso il quale lo Stato rende concreta la garanzia costituzionale e sovranazionale per i non abbienti di far valere i propri diritti nei diversi contesti, secondo il canone dell'uguaglianza.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE DI MODIFICA

N.B.: le proposte di integrazione sono riportate in **neretto**; quelle di abrogazione, ~~barrate~~.

Art. 74 – Per rendere effettivo il precetto contenuto nell’art. 24 Cost. è necessario equiparare il cittadino italiano allo straniero e all’apolide. **Proposta: nel co. 1 e nel co. 2, dopo la parola “cittadino” devono essere aggiunte le parole “straniero e apolide”.**

Inoltre, viste le pronunce più recenti della giurisprudenza di merito e per ragioni di ordine generale, si propone di estendere l’ambito di applicabilità della disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 ed in quelle di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità. Si ritiene infatti che la richiesta estensione possa avere ricadute positive in termini di risparmio della spesa pubblica sia con riferimento ai costi del patrocinio a spese dello Stato che con riguardo ai costi di funzionamento, potendo esplicitare concreto effetto deflattivo del contenzioso. **Proposta: introduzione del co. 3 come nel testo che segue.**

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p>ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)</p> <p>1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</p> <p>2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.</p>	<p>ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)</p> <p>1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale e militare per la difesa del cittadino, straniero e apolide non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</p> <p>2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino, straniero e apolide non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.</p> <p>3. E', infine, assicurato il patrocinio nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 ed in quelle di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità.</p>

Art. 75 – La ipotesi normativa in analisi non ha dato buona prova di sé con riferimento all’ammissione al patrocinio nella fase di esecuzione della pena, peraltro ponendosi in contrasto con il dettato stesso della norma in esame che espressamente fa riferimento alla “fase” del processo, motivo per cui si propone di esplicitare che anche tale fase è ricompresa nell’ambito di operatività dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato. **Proposta: nel co. 1, dopo la parola “connesse” aggiungere le parole “ivi inclusa la fase di esecuzione della pena”.**

Si propone, altresì, di introdurre un nuovo comma, il 3° attraverso il quale si preveda la estensione dell’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello stato, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 e alle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità)</p> <p>1. L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.</p> <p>2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità)</p> <p>1. L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse ivi inclusa la fase di esecuzione della pena.</p> <p>2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.</p> <p>3. La disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica anche, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e alle procedure paraconcorsuali di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità.</p>

Art. 76 – Co. 1 Molti uffici giudiziari hanno iniziato a chiedere documentazione attestante il reddito di anni antecedenti a quello precedente l’istanza, con l’inevitabile effetto di dar luogo a presunzioni di inammissibilità. **Proposta: sostituire le parole “risultante dall’ultima dichiarazione” con le parole “riferito esclusivamente all’anno precedente quello della presentazione dell’istanza e risultante dalla relativa dichiarazione, se già disponibile, o da autocertificazione. Per le ipotesi di ammissione ex lege, tale documentazione non costituisce requisito di inammissibilità”**

Co. 1 e 3 Antinomia tra 1° e 3° co. con riferimento ai redditi di cui tenere conto, in particolare, in relazione ai redditi esenti da imposta (come, ad esempio, i contributi per il mantenimento della prole, peraltro sovente non percepiti o percepiti solo in parte, o le indennità di accompagnamento, o gli assegni di maternità, ecc.); con la previsione di cui al 3° co. si colpiscono le fasce più deboli.

Proposta: abrogazione del 3° comma.

Si propone, inoltre, tenuto conto della normativa anche sovranazionale³ in tema di ammissione al beneficio del soggetto infravenutunenne che debba promuovere procedure aventi ad oggetto diritti alimentari, a prescindere dal reddito, di integrare il **comma 4°**: dopo la parola “causa” aggiungere le seguenti “lo status delle persone o i diritti fondamentali dell’individuo, quali il diritto alla vita e all’integrità fisica o morale, il diritto agli assegni alimentari, i diritti delle libertà civili, e i diritti all’intimità privata e all’indennità personale. Inoltre, si tiene conto del solo reddito personale ogniqualvolta gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare conviventi, e in ogni caso nelle cause di separazione coniugale, e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Infine si propone di modificare il comma 4-bis nella parte in cui prevede che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. Nello specifico la previsione concretizza una *presumptio iuris* assoluta che non ammette prova contraria, incompatibile, prima di tutto, con il disposto dell’art. 27 co. 2 Cost. e al fine di rendere effettivo il principio elaborato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 153 del 2016, si propone di sostituire alla parola “ritiene” le seguenti **“presume, fino a prova contraria”**.

Da ultimo si propone di integrare il comma 4 ter estendendo la possibilità che la persona offesa dal **reato di cui all’articolo 570, secondo comma, numero 2), del codice penale commesso in danno dei figli minori o inabili al lavoro**, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 76 (L) Condizioni per l'ammissione</p> <p>1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini</p>	<p style="text-align: center;">ART. 76 (L) Condizioni per l'ammissione</p> <p>1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini</p>

³ In primo luogo il Reg. CE n. 4/2009, ma anche la direttiva 2003/8/CE e la Convenzioni dell’Aja del 2005.

<p>dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.</p> <p>3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.</p> <p>4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.</p> <p>4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza</p>	<p>dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione riferito esclusivamente all'anno precedente quello della presentazione dell'istanza e risultante dalla relativa dichiarazione, se già disponibile, o da autocertificazione, non superiore a euro 9.296,22⁴. Per le ipotesi di ammissione <i>ex lege</i>, non è richiesta alcuna documentazione.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Si considerano appartenenti al nucleo familiare, se conviventi, i soggetti indicati dall'art. 433 cod. civ., gli uniti civilmente ed i conviventi di fatto.</p> <p>3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.</p> <p>4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. lo status delle persone o i diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla vita e all'integrità fisica o morale, il diritto agli assegni alimentari, i diritti delle libertà civili, e i diritti all'intimità privata e all'indennità personale. Inoltre, si tiene conto del solo reddito personale ogniqualvolta gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare conviventi, e in ogni caso nelle cause di separazione coniugale, e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza</p>
--	--

⁴ Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 12/08/2015, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, così' come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41".

<p>definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.</p> <p>4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli ((572, 583-bis, 612-bis)) 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.</p>	<p>definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene presume, fino a prova contraria⁵, superiore ai limiti previsti.</p> <p>4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli ((572, 583-bis, 612-bis)) 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale e del reato di cui all'articolo 570, secondo comma, numero 2), del codice penale commesso in danno dei figli minori o inabili al lavoro, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.</p>
--	--

⁵ Cfr. **Ordinanza della Corte Costituzionale n. N. 153 ORDINANZA 1 - 23 giugno 2016**

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni di ammissione al beneficio - Reddito imponibile - Determinazione dei limiti. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) artt. 75 e 76. - (T-160153)

(GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 29-6-2016)

Art. 78 – Co. 1 Si propone di specificare che l’istanza per l’ammissione possa essere avanzata in ogni stato e grado del procedimento e non solo e non anche del processo *tout court*. La ragione è di palmare evidenza: in materia penale molto spesso non si arriva alla fase processuale e dunque sarebbe “ingiusto” che in quella procedimentale l’interessato non possa avanzare domanda di essere ammesso al patrocinio. Peraltro, in questo modo, si renderebbe la norma coerente al dettato dell’art. 27 co. Cost. e si elidirebbe l’antinomia con il disposto dell’art. 74 del presente T.U.

Co. 2 Si propone, altresì, di adeguare la previsione di cui al comma 2 stabilendo che l’istanza per l’ammissione possa essere inviata anche mediante posta elettronica certificata. Onde si propone di aggiungere alla parte finale del comma 2, la seguente frase: **“L’istanza può essere trasmessa anche mediante pec, se esistente”**.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 78 (L) (Istanza per l'ammissione)</p> <p>1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.</p> <p>2. L'istanza e' sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilita'. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 78 (L) (Istanza per l'ammissione)</p> <p>1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del procedimento e/o del processo.</p> <p>2. L'istanza e' sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilita'. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’istanza può essere trasmessa anche mediante pec, se esistente.</p>

Art. 79 – Co. 1 lett. b) Avuto riguardo alle recenti novità normative in materia di unioni civili e convivenze di fatto, l'attuale previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 79 va modificata nella parte in cui prevede che tra i dati che devono essere indicati nella istanza di ammissione vi siano “i componenti della famiglia anagrafica”. Si propone, dunque, di modificare la previsione come segue: “le generalita' dell'interessato e dei componenti **del nucleo familiare di cui all'art. 76, comma 2**, unitamente ai rispettivi codici fiscali “

Co. 1 lett. c) Molti uffici giudiziari subordinano la concessione o il mantenimento del beneficio solo a condizione che l'interessato produca una molteplicità di documenti riguardanti anche familiari e conviventi (ad esempio, titolarità di conti, schede telefoniche, utenze varie, ecc.) utilizzando formule di stile, mera riproduzione del dato normativo dell'art. 96 co. 2, a sostegno della richiesta di integrazione. **Proposta: integrazione del co. 1 lett. c), con le seguenti parole “qualora l'A.G. competente intenda chiedere documentazione integrativa dell'autocertificazione, dovrà esplicitarne le ragioni con motivazione concreta”.**

Co. 1 lett. d) Molti uffici giudiziari dispongono la revoca del beneficio anche quando la variazione del reddito non comporti superamento del tetto di ammissibilità. **Proposta: integrazione del co. 1 lett. d) con le seguenti parole “e comunque solo quando tali variazioni comportino il superamento del tetto di ammissibilità”.**

Infine, vista la necessità di individuare un termine entro il quale gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, si propone di inserire dopo la parola “indicato” le seguenti: **“nel termine assegnato, di regola, non inferiore a trenta giorni”.**

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 79 (L) (Contenuto dell'istanza)</p> <p>1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene:</p> <p>a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente;</p> <p>b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;</p> <p>c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica</p>	<p style="text-align: center;">ART. 79 (L) (Contenuto dell'istanza)</p> <p>1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene:</p> <p>a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente;</p> <p>b) le generalita' dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 76, comma 2 la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;</p> <p>c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica</p>

<p>determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 76;</p> <p>d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.</p> <p>2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato.</p> <p>3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.</p>	<p>determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 76. Qualora l'A.G. competente intenda chiedere documentazione integrativa dell'autocertificazione, dovrà esplicitarne le ragioni con motivazione concreta;</p> <p>d) l'impegno a comunicare, fino a che il procedimento e/o il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione e comunque solo quando tali variazioni comportino il superamento del tetto di ammissibilità.</p> <p>2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. Ai fini della documentazione prevista dal presente articolo comma 1 lett. d), l'autocertificazione è corredata dalla copia della richiesta inviata all'Autorità Consolare, mediante raccomandata a.r., fax, mail o pec. Il difensore provvederà a depositare la risposta eventualmente pervenuta. Si considera equiparata all'impossibilità disciplinata all'art. 94, la mancata risposta entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta o quella negativa. E' sempre assicurata l'applicazione dell'art. 86.</p> <p>3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. Qualora l'istanza risulti incompleta e/o si intenda procedere all'accertamento della rispondenza di quanto indicato, il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente devono richiedere la relativa integrazione e/o documentazione,</p>
---	--

	<p>assegnando all'interessato un termine, di regola, non inferiore a trenta giorni. In ogni caso, gli effetti previsti dall'art. 107 decorrono dalla data di presentazione dell'istanza e, in materia penale, dalla formulazione della riserva purché la relativa domanda sia depositata nei successivi giorni venti.</p>
--	--

Art. 82 – Si propone di modificare l’art. 82 nella formulazione che segue. Nello specifico di reputa che i criteri per la determinazione del compenso e delle spese del difensore nonché dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte debbano essere unificate in una unica previsione normativa e che debbano essere distinti rispetto alle modalità della liquidazione che, come si vedrà *infra*, costituiscono le previsioni di cui all’art. 83 per come in questa sede modificato.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 82 (L) (Onorario e spese del difensore)</p> <p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.</p> <p>2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.</p> <p>3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 82 (L) (Onorario Compenso e spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</p> <p>1. L'onorario Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le modalità di cui all'art. 83 del presente decreto osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai i valori medi delle tariffe professionali dei parametri vigenti relativi ai ad onorari, diritti compensi, spese ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.</p> <p>2. Il compenso e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le modalità di cui all'art. 83 del presente decreto.</p> <p>Eliminare (previsione assorbita dal comma 2 dell'art. 83 per come riformulato)</p> <p>Eliminare (previsione assorbita dal comma 43 dell'art. 83 per come riformulato).</p>

Art. 83 – In ragione delle motivazioni già esplicitate all’art. 82, si propone di sostituire l’art. 83, nella versione vigente, con quella che segue.

Inoltre si propone di modificare il comma 3, prevedendo che il decreto di pagamento venga notificato e non semplicemente comunicato e che a riceverlo sia anche il difensore.

Il comma 3 bis, anche al fine di chiarire, in via definitiva, la non coerenza con il dato letterale e logico sistematico dell’interpretazione voluta da taluni uffici giudiziari, nel senso di ipotizzare una sorta di consumazione della *potestas decidendi* del giudice una volta definito il giudizio e porre fine alle pronunce di non luogo a provvedere che ne sono conseguite, necessità di adeguamento ~~alle~~ che, oltre agli aspetti testé citati, tenga conto anche dell’esigenza dell’A.G. a definire anche l’aspetto della liquidazione del compenso prima che sia decorso un lasso di tempo eccessivo. **Proposta: integrazione del comma 3 bis con le seguenti parole “Il Giudice deve provvedere alla liquidazione anche in assenza di specifica richiesta del professionista; qualora non provveda, il difensore può depositare istanza di liquidazione entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha definito il giudizio o la fase o dalla comunicazione dell’ammissione al beneficio, qualora la stessa intervenga successivamente alla conclusione del giudizio o della fase. Il giudice provvede entro 45 giorni dalla richiesta”.**

Infine, si propone di introdurre un ~~comma quarto~~ **4** che stabilisca che le modalità di liquidazione valgano anche dell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 e nelle procedure paraconcorsuali di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità.

Per superare il problema dell’individuazione del soggetto competente alla liquidazione in tali ultime ipotesi, si propone che la competenza venga attribuita ad apposita commissione formata da almeno due componenti del Consiglio dell’Ordine e dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, osservando le previsioni di cui alle previsioni di cui all’art. 82 per come riformulato. La composizione mista consentirebbe, in tal modo, anche il controllo da parte di un organo giurisdizionale.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</p> <p>1. L'onorario e le spese spettanti (<i>al difensore</i>), all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.</p> <p>2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha</p>	<p style="text-align: center;">ART. 83 (L) (Modalità di liquidazione del onorario compenso e spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</p> <p>Eliminare (previsione assorbita dal comma 2 dell’art. 82 per come riformulato)</p> <p>Eliminare (previsione assorbita dal comma 1 del presente riformulato articolo)</p>

<p>pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.</p>	<p>1. La liquidazione del compenso del difensore e le spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte è effettuata al termine di ciascuna fase del procedimento o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, anche in assenza di specifica richiesta del professionista; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente provvede anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi del procedimento o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è intervenuto dopo la loro definizione.</p> <p>2. Qualora il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sia intervenuto successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento adottato, il difensore della parte beneficiaria ovvero il consulente di parte può depositare, entro 60 giorni della data di comunicazione del provvedimento di ammissione, avanti al giudice titolare del giudizio, istanza di liquidazione dei propri compensi. Il giudice provvede entro 45 giorni dalla data di deposito.</p>
<p>3. Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.</p>	<p>3. Il decreto di pagamento e' comunicato notificato al beneficiario, al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.</p>
<p>3-bis. Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.</p>	<p>3-bis. Il decreto di pagamento e' comunque sempre emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. Il giudice</p>

	<p>deve provvedere alla liquidazione anche in assenza di specifica richiesta del professionista; qualora non provveda, il difensore può depositare istanza di liquidazione entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha definito il giudizio o la fase o dalla comunicazione dell'ammissione al beneficio, qualora la stessa intervenga successivamente alla conclusione del giudizio o della fase. Il giudice provvede entro 45 giorni dalla richiesta.</p> <p>4. Nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 e nelle procedure paraconcorsuali di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati da apposita commissione formata da almeno due componenti del Consiglio dell'Ordine e dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, osservando le previsioni di cui alle previsioni di cui all'art. 82 del presente decreto e secondo le modalità previste dal presente articolo.</p>
--	--

Art. 84 – Per non far gravare i costi dell’opposizione al decreto di pagamento sul soggetto non abbiente o sul suo difensore, è necessario rendere esente il relativo procedimento. **Proposta: al comma 1 sono aggiunti i seguenti “2. Il procedimento segue le forme previste dall’art. 15 D. Lgs. 150/2011, con il litisconsorzio necessario del Ministero della Giustizia, ma la competenza territoriale è individuata ai sensi dell’art. 7 R.D. 1611/1933 - 3. Il ricorso è esente da bolli, imposte, tasse e spese”**

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)</p> <p>1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)</p> <p>1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.</p> <p>2. Il procedimento segue le forme previste dall’art. 15 D. Lgs. 150/2011, con il litisconsorzio necessario del Ministero della Giustizia, ma la competenza territoriale è individuata ai sensi dell’art. 7 R.D. 1611/1933.</p> <p>3. Il ricorso è esente da bolli, imposte, tasse e spese.⁶</p>

⁶ La presente previsione dovrà essere estesa alla materia penale chiedendosi sin da ora la modifica dell’art. 99. Si propone, difatti, l’aggiunta di un comma il 5 che stabilisca **“Il ricorso è esente da bolli, imposte, tasse e spese”**.

Art. 86 - Al fine di evitare che la non ammissione o la revoca pregiudichino il diritto del difensore a percepire il compenso per l'attività defensionale prestata, con trasformazione del patrocinio a spese dello Stato in patrocinio a spese o a rischio dell'avvocato, è necessario prevedere che, in tutti i casi di non ammissione o revoca intervenuta dopo lo svolgimento di attività defensionale, l'A.G. provveda alla liquidazione del compenso al difensore e al consulente. **Proposta: sostituzione dell'articolo con il seguente "In caso di non ammissione al beneficio o di sua revoca che intervengano dopo lo svolgimento di attività defensionale necessaria o non differibile, ivi compresa laddove prevista, quella del consulente tecnico, l'A.G. deve provvedere alla liquidazione del compenso del difensore e del consulente ma lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate nelle ipotesi sopra menzionate"**

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 86 (L)</p> <p style="text-align: center;">(Recupero delle somme da parte dello Stato)</p> <p>1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 86 (L)</p> <p style="text-align: center;">(Recupero delle somme da parte dello Stato)</p> <p>1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.</p> <p>1. In caso di non ammissione al beneficio o di sua revoca che intervengano dopo lo svolgimento di attività defensionale necessaria o non differibile, ivi compresa laddove prevista, quella del consulente tecnico, l'A.G. deve provvedere alla liquidazione del compenso del difensore e del consulente ma lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate nelle ipotesi sopra menzionate.</p>

Art. 91 – Co. 1 Si propone di eliminare nel comma primo le seguenti parole: “l’indagato, l’imputato e”. La disposizione così come formulata, infatti, si pone in contrasto con il principio sancito dall’art. 27 co. Cost. tenuto conto della possibilità che, in ambito penale, il procedimento possa concludersi con un’archiviazione, con un proscioglimento o con un’assoluzione.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 91 (L) (Esclusione dal patrocinio)</p> <p>1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa:</p> <p>a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;</p> <p>b) se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 91 (L) (Esclusione dal patrocinio)</p> <p>1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa:</p> <p>a) per l'indagato, l'imputato e il condannato, ove non riabilitato, di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;</p> <p>b) se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.</p>

Art. 92 – E’ necessario prevedere un meccanismo di adeguamento anche per il fattore di elevazione del limite reddituale al fine di renderlo omogeneo all’importo base individuato dall’art. 76 comma co. 1.

Si propone, dunque, l’inserimento di un comma secondo la cui formulazione dovrebbe essere la seguente: **“2. Il valore di cui al precedente comma 1 deve essere aggiornato a variare dell’aggiornamento ISTAT di cui all’art. 77, comma 1 del presente decreto.”**.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)</p> <p>1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)</p> <p>1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.</p> <p>2. Il valore di cui al precedente comma 1 deve essere aggiornato a variare dell’aggiornamento ISTAT di cui all’art. 77, comma 1 del presente decreto.</p>

Art. 93 – Come per art. 78 co. 2. **Proposta: integrazione del 1° comma con le seguenti parole dopo “raccomandata” “fax o mediante pec, se esistente”**

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 93 (L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente</p> <p>1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.</p> <p><i>2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)).</i></p> <p>3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 93 (L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente</p> <p>1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, fax o mediante pec, se esistente, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.</p> <p><i>2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)).</i></p> <p>3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.</p>

Art. 96 Vale la premessa alla modifica degli artt. 74 e 90. **Proposta: dopo il co. 4 si aggiunge il seguente co. 5 “Resta salva, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 86.”**

Co. 1 Dopo l’abrogazione delle sanzioni processuali di nullità connesse al mancato rispetto del termine dei 10 giorni, si è creato un vuoto, sovente utilizzato ai meri fini del contenimento della spesa erariale. Per rendere effettiva la garanzia intrinseca all’istituto, quale concreta attuazione del diritto di difesa, e per armonizzare il precetto del co. 1 con quello del co. 4 (che, in caso contrario, resterebbe vuota petizione di principio), è necessario prevedere il dovere, in capo all’A.G. procedente, di ammettere provvisoriamente il richiedente al beneficio. **Proposta: Abrogazione delle parole “Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione” e aggiunta, tra le parole “ammette” e “l’interessato” dell’inciso “anche in via provvisoria ed in attesa degli accertamenti di cui al co. 2”**

Co. 2 E’ necessario evitare che eventuali precedenti penali, anche risalenti nel tempo e/o per reati bagatellari, possano essere strumentalizzati ai soli fini di contenimento delle spese erariali.

Proposta: Eliminare al comma 2 “delle risultanze del casellario giudiziale”

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 96 (L) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio</p> <p>1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione ((. . .)) il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata.</p> <p>2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto ((<i>delle risultanze del casellario giudiziale,</i>)) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 96 (L) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio</p> <p>1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione ((. . .)) il magistrato davanti al quale pende il procedimento e/o il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette, anche in via provvisoria anche in attesa degli accertamenti di cui ai successivi commi 2 e 3, l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata.</p> <p>2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto (<i>delle risultanze del casellario giudiziale,</i>) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.</p>

<p>3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.</p> <p>4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p>3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.</p> <p>4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.</p> <p>5. Resta salva, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 86.</p>
--	--

Art. 97 – Si propone la modifica della previsione di cui al comma 1 prevedendo che il provvedimento venga notificato e non comunicato e ciò per ragione di coerenza interna alle modifiche proposte in altre disposizioni del presente decreto.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato)</p> <p>1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' comunicato avviso all'interessato.</p> <p>2. Il decreto pronunciato in udienza e' letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza.</p> <p>3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato)</p> <p>1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; il provvedimento è notificato del deposito e' comunicato avviso all'interessato.</p> <p>2. Il decreto pronunciato in udienza e' letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza.</p> <p>3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.</p>

Art. 102 – Al fine di assicurare effettività al diritto di difesa dello straniero e la sua consapevole e piena partecipazione al processo, è necessario prevedere la presenza di un interprete di parte.
Proposta: aggiungere il comma “3. Lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana ha diritto a nominare un proprio interprete il cui compenso è liquidato a norma dell’art. 83”.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 102 (L)</p> <p style="text-align: center;">Nomina del consulente tecnico di parte</p> <p>1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.</p> <p>2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 102 (L)</p> <p style="text-align: center;">Nomina del consulente tecnico di parte</p> <p>1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.</p> <p>2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali dai parametri forensi.</p> <p>3. Lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana ha diritto a nominare un proprio interprete il cui compenso è liquidato a norma dell’art. 83.</p>

Art. 106 – Si propone di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente **comma 1 bis**: “La previsione di cui al comma che precede non si applica al difensore di ufficio non redattore dell’atto di impugnazione”. La richiesta deroga al regime di cui al comma 1 si giustifica in ragione della necessità di prevedere che, ove il difensore sia nominato di ufficio e non sia lo stesso professionista che abbia redatto il ricorso, non possa vedersi negare il giusto ed equo compenso per attività svolta in luogo dell’originario difensore non solo e non tanto perché sarebbe iniquo far subire allo ~~gravare~~ ~~sulle~~ stesso le conseguenze della inconsistenza dei motivi di diritto presentati a fondamento della impugnazione, ma soprattutto perché si deve avere riguardo ai doveri deontologici che gravano sul difensore d’ufficio, con quanto ne consegue.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)</p> <p>1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.</p> <p>2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)</p> <p>1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.</p> <p>1.bis La previsione di cui al comma che precede non si applica al difensore di ufficio non redattore dell’atto di impugnazione.</p> <p>2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.</p>

Art. 106-bis – Si propone di modificare la presente disposizione per necessità di coordinamento con le riformulazioni degli artt. 82 e 83 del presente decreto.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART 106-bis (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)</p> <p>1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.</p>	<p style="text-align: center;">ART 106-bis (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)</p> <p>1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.</p>

Art. 107 – Co. 2 Risulta pregiudizievole per il diritto di difesa la distinzione tra copie degli atti processuali “necessarie” e “non necessarie” per l’esercizio della difesa. **Proposta: eliminazione dal 2° comma delle seguenti parole “quando sono necessarie per l’esercizio della difesa”.**

Inoltre si propone di **aggiungere** la seguente previsione “**dalla data di presentazione dell’istanza o da quella di formulazione della riserva**” e ciò in ragione di includere nell’ambito delle spese gratuite quelle sostenute dal difensore prima del provvedimento di ammissione. La *ratio* di tale modifica risiede nella necessità di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa sin dall’assunzione dell’incarico difensivo che non può mai prescindere dalla tempestiva, materiale disponibilità degli atti processuali.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 107 (L) (Effetti dell'ammissione)</p> <p>1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.</p> <p>2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.</p> <p>3. Sono spese anticipate dall'erario:</p> <p>a) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;</p> <p>b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;</p> <p>c) le indennita' di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;</p> <p>d) le indennita' e le spese di viaggio per trasferte, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;</p> <p>e) l'indennita' di custodia;</p> <p>f) l'onorario e le spese agli avvocati;</p> <p>g) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 107 (L) (Effetti dell'ammissione)</p> <p>1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.</p> <p>2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali dalla data di presentazione dell’istanza o da quella di formulazione della riserva, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.</p> <p>3. Sono spese anticipate dall'erario:</p> <p>a) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;</p> <p>b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;</p> <p>c) le indennita' di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;</p> <p>d) le indennita' e le spese di viaggio per trasferte, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;</p> <p>e) l'indennita' di custodia;</p> <p>f) l'onorario il compenso e le spese agli avvocati;</p> <p>g) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.</p>

Art. 109 – Nell’ambito del procedimento penale, a differenza di quanto accade nei procedimenti civili, amministrativi e tributari, per il quali i COA competenti ammettono in via provvisoria anche per procedimenti ancora da instaurare, l’attività di predisposizione delle denunce e delle querele (comprensiva anche di eventuali attività preparatorie indefettibili) resta di norma esclusa dal compenso. **Proposta: al comma 1 si aggiunge il seguente comma “2. Nel caso in cui il procedimento penale sia iniziato a seguito della presentazione di denuncia e/o querela da parte di soggetto successivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il beneficio è esteso all’attività di predisposizione della denuncia e/o della querela e alle eventuali attività preparatorie indefettibili”.**

Inoltre si propone di **modificare il comma 1** aggiungendo dopo al parola “**successivi**” le seguenti: **“ad eccezione di quanto previsto dall’art. 107, comma 2”** e ciò per ragioni di coordinamento con la nuova formulazione di cui all’art. 107.

	Proposte di modifica
<p>ART. 109 (L) (Decorrenza degli effetti)</p> <p>1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.</p>	<p>ART. 109 (L) (Decorrenza degli effetti)</p> <p>1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi ad eccezione di quanto previsto dall’art. 107, comma 2.</p> <p>2. Nel caso in cui il procedimento penale sia iniziato a seguito della presentazione di denuncia e/o querela da parte di soggetto successivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il beneficio è esteso all’attività di predisposizione della denuncia e/o della querela e alle eventuali attività preparatorie indefettibili.</p>

Art. 110 – Molti uffici giudiziari hanno consolidato la prassi di liquidare in favore dello stato compensi superiori rispetto a quelli riconosciuti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato finendo per attuare un indebito arricchimento. **Proposta: aggiunta del seguente comma “4. In ogni caso la liquidazione in favore dello Stato non può superare quella riconosciuta al difensore della parte ammessa al beneficio.”.**

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 110 (L)</p> <p style="text-align: center;">(Pagamento in favore dello Stato)</p> <p>1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p> <p>2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p> <p>3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 110 (L)</p> <p style="text-align: center;">(Pagamento in favore dello Stato)</p> <p>1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p> <p>2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p> <p>3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p> <p>4. In ogni caso la liquidazione in favore dello Stato non può essere diversa a quella riconosciuta a quella riconosciuta al difensore della parte ammessa al beneficio.</p>

Art. 113 – Co. 1 Necessità di rendere omogenei i mezzi di impugnazione. **Proposta: sostituzione del testo come segue “1. Contro il decreto che dispone la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 112, è ammesso ricorso nelle forme previste dall’art. 99.”**

Co. 2 Per non far gravare i costi dell’opposizione al decreto di pagamento sul soggetto non abbiente o sul suo difensore, è necessario rendere esente il relativo procedimento. **Proposta: al co. 1 è aggiunto il seguente comma “2. Si applica il disposto dell’art. 84 co. 3.”**

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 113 (L)</p> <p style="text-align: center;">Ricorso avverso il decreto di revoca</p> <p>1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 113 (L)</p> <p style="text-align: center;">Ricorso avverso il decreto di revoca</p> <p>1. Contro il decreto che dispone la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 112, è ammesso ricorso nelle forme previste dall’art. 99.</p> <p>2. Si applica il disposto dell’art. 84 co. 3.</p>

Art. 116 - Le modifiche proposte sono frutto di coordinamento con le nuove formulazioni degli artt. 82 e 83 del presente decreto.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 116 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)</p> <p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 116 (L) (Liquidazione dell'onorario del compenso e delle spese al difensore di ufficio)</p> <p>1. L'onorario Il compenso e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 8283 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.</p>

Art. 117 - Per garantire l'effettività del diritto di difesa anche nei confronti dei latitanti e dei cd "irreperibili di fatto" è necessario disciplinare anche queste ipotesi introducendo un nuovo comma.

Proposta: inserire il seguente comma **"3. Il comma 1 si applica anche in caso di difesa d'ufficio di soggetti irreperibili di fatto o latitanti"**.

Le ulteriori modifiche proposte sono frutto di coordinamento con le nuove formulazioni degli artt. 82 e 83 del presente decreto.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 117 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)</p> <p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 117 (L) (Liquidazione dell'onorario del compenso e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)</p> <p>1. L'onorario Il compenso e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.</p> <p>3. Il comma 1 si applica anche in caso di difesa d'ufficio di soggetti irreperibili di fatto o latitanti.</p>

Art. 120 – La disposizione non è coerente con il disposto dell’art. 24 Cost. laddove non prevede la “riviviscenza” con effetto retroattivo del beneficio, in caso di accoglimento, anche parziale dell’impugnazione. **Proposta:** l’articolo va integrato con un ulteriore comma secondo recante la seguente previsione: **“2. In caso di accoglimento, anche parziale, dell’impugnazione, il beneficio si considera operante con efficacia retroattiva al momento della proposizione dell’impugnazione”**.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 120 (L) (Ambito di applicabilità)</p> <p>1. La parte ammessa rimasta soccombente non puo' giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 120 (L) (Ambito di applicabilità)</p> <p>1. La parte ammessa rimasta soccombente non puo' giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.</p> <p>2. In caso di accoglimento, anche parziale, dell’impugnazione, il beneficio si considera operante con efficacia retroattiva al momento della proposizione dell’impugnazione.</p>

Art. 124 - Necessità di adeguamento alle nuove forme di comunicazione. **Proposta: integrazione del 1° comma con le seguenti parole da aggiungere dopo la parola “raccomandata”, le seguenti: “o a mezzo pec”.**

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 124 (L) (Organo competente a ricevere l'istanza)</p> <p>1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.</p> <p>2. Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 124 (L) (Organo competente a ricevere l'istanza)</p> <p>1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata o a mezzo pec, al consiglio dell'ordine degli avvocati.</p> <p>2. Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.</p>

Art. 126 – Co. 1 Il termine per la decisione è incompatibile con il funzionamento attuale dei COA.
Proposta: sostituire il termine di “10 giorni” con il termine di “30 giorni”

La disposizione inoltre è interpretata da taluni COA come potere di valutazione nel merito della domanda azionata o da azionare in giudizio con evidente travalicamento dei poteri attribuiti dalla norma. **Proposta: il comma 1 va integrato, dopo la parola “infondate” inserire le seguenti “In nessun caso la valutazione del COA potrà riguardare il merito dell’azione”.**

Inoltre si propone di inserire nel comma 3 la seguente previsione: **“Il magistrato, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell’accoglimento da parte del consiglio dell’ordine provvede all’ammissione in via definitiva”.** La presente richiesta trova giustificazione sia nella necessità di ridurre i tempi dell’ammissione definitiva ad opera del magistrato che, da prassi ormai consolidata, si sono allungati a dismisura sia nella necessità, indissolubile rispetto all’esercizio del diritto di difesa, che la parte ammessa in via provvisoria e il suo difensore siano messi a conoscenza nel più breve tempo possibile dell’operatività o meno in via definitiva del beneficio. Peraltro, in ragione della proposta di modifica dell’art. 86 del presente T.U., la disposizione, così come proposta, consentirebbe anche un risparmio per l’Erario.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p data-bbox="373 819 555 853">ART. 126 (L)</p> <p data-bbox="169 857 759 925">(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati)</p> <p data-bbox="150 965 778 1361">1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.</p> <p data-bbox="150 1480 778 1619">2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.</p> <p data-bbox="150 1664 778 1803">3. Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.</p>	<p data-bbox="1027 819 1209 853">ART. 126 (L)</p> <p data-bbox="823 857 1414 925">(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati)</p> <p data-bbox="804 965 1433 1435">1. Nei dieci trenta giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. In nessun caso la valutazione del COA potrà riguardare il merito dell’azione.</p> <p data-bbox="804 1480 1433 1619">2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.</p> <p data-bbox="804 1664 1433 1989">3. Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. Il magistrato, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dal ricevimento della comunicazione dell’accoglimento da parte del consiglio dell’ordine provvede all’ammissione in via definitiva.</p>

Art. 127 - Si propone di prevedere che il Consiglio dell'Ordine o il magistrato competente per il giudizio trasmettano copia dell'atto con il quale l'istanza viene accolta **mediante posta elettronica certificata** anche all'ufficio finanziario competente.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 127 (L)</p> <p style="text-align: center;">(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)</p> <p>1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.</p> <p>2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.</p> <p>3. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.</p> <p>4. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 127 (L)</p> <p style="text-align: center;">(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)</p> <p>1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa mediante posta elettronica certificata anche all'ufficio finanziario competente.</p> <p>2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.</p> <p>3. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.</p> <p>4. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.</p>

Art. 130 – Si propone di modificare la rubrica della disposizione nonché il comma 1 eliminando la parola “difensore”. La richiesta eliminazione si giustifica sulla necessità di riservare la previsione normativa ai soli ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dovendosi necessariamente coordinare, la presente previsione, con le disposizioni di cui al d.m. 55 del 2014 in materia di parametri forensi.

Per uniformità con la modifica proposta in relazione all’art. 110, con introduzione del co. 4, si propone, anche in relazione alla disposizione relativa al procedimento civile, l’introduzione del seguente comma “**2. In ogni caso la liquidazione in favore dello Stato non può superare quella riconosciuta al difensore della parte ammessa al beneficio.**”.

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 130 (L)</p> <p style="text-align: center;">(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</p> <p>1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 130 (L)</p> <p style="text-align: center;">(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</p> <p>1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.</p> <p>2. In ogni caso la liquidazione in favore dello Stato non può superare quella riconosciuta al difensore della parte ammessa al beneficio.”.</p>

Art. 131 - Diversamente dalla previgente disciplina, stabilisce che gli onorari di questi ultimi non vengano posti immediatamente a carico dello Stato ma che possano essere prenotati a debito solo “*se non è possibile la ripetizione dalla parte*” che per brevità possiamo definire soccombente. All’evidenza, oltre che determinare letteralmente una fuga di consulenti da incarichi d’ufficio o di parte quando vi sia l’ammissione al PSS anche di una sola parte, una simile interpretazione, svincolata da ogni riferimento normativo e/o illustrativo, determina una insanabile disparità di trattamento tra abienti e non abienti, con vanificazione del precetto contenuto nell’art. 24 Cost. **Proposta: abrogazione del co. 3 limitatamente alla parte relativa ai compensi di CTU e CTP e integrazione del co. 4 lett. a), dopo la parola “difensore” con le parole “del consulente tecnico di parte e dell’ausiliario del magistrato”.**

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 131 (L) (Effetti dell'ammissione al patrocinio)</p> <p>1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p> <p>2. Sono spese prenotate a debito:</p> <p>a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;</p> <p>b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;</p> <p>c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;</p> <p>d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;</p> <p>e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p> <p>f) i diritti di copia.</p> <p>3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca</p>	<p style="text-align: center;">ART. 131 (L) (Effetti dell'ammissione al patrocinio)</p> <p>1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p> <p>2. Sono spese prenotate a debito:</p> <p>a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;</p> <p>b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;</p> <p>c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;</p> <p>d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;</p> <p>e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p> <p>f) i diritti di copia.</p> <p>3. Gli onorari dovuti ai notai per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di</p>

<p>dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro.</p> <p>4. Sono spese anticipate dall'erario:</p> <p>a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;</p> <p>b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;</p> <p>c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;</p> <p>d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;</p> <p>e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;</p> <p>f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.</p> <p>5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.</p>	<p>transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro.</p> <p>4. Sono spese anticipate dall'erario:</p> <p>a) gli onorari e le spese dovuti al difensore, del consulente tecnico di parte e dell'ausiliario del magistrato;</p> <p>b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;</p> <p>c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;</p> <p>d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;</p> <p>e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;</p> <p>f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.</p> <p>5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.</p>
---	--

Art. 133 – La mancata previsione della possibilità di rinunciare al beneficio finisce per influire negativamente sia sulla parte ammessa che sullo Stato. **Proposta: integrazione del 1° comma dopo l’espressione “a favore dello Stato” con le seguenti parole “salvo che non venga richiesto dalla parte ammessa il pagamento diretto nei confronti del soccombente, con rinuncia espressa la beneficio da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di regolazione delle spese. La rinuncia deve essere allegata in copia conforme al titolo esecutivo”.**

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato)</p> <p>1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato)</p> <p>1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato salvo che non venga richiesto dalla parte ammessa il pagamento diretto nei confronti del soccombente, con rinuncia espressa la beneficio da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di regolazione delle spese. La rinuncia deve essere allegata in copia conforme al titolo esecutivo.</p>

Art. 136 – Necessità di rendere omogenei i mezzi di impugnazione. **Proposta: aggiunta del seguente comma “3. Contro il decreto che dispone la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 112, è ammesso ricorso nelle forme previste dall’art. 99”.**

Co. 5 Per non far gravare i costi dell’opposizione al decreto di pagamento sul soggetto non abbiente o sul suo difensore, è necessario rendere esente il relativo procedimento. **Proposta: al co. 4 è aggiunto il seguente comma “5. Si applica il disposto dell’art. 84 co. 3.”**

Si propone, infine, di aggiungere un comma 6 che stabilisca il diritto del difensore a vedersi riconosciute e, dunque, liquidate le attività *medio tempore* realizzate nell’interesse dell’assistito non potendosi far ricadere sul difensore eventuali omissioni addebitabili all’assistito (in merito alla comunicazione delle modifiche del reddito).

Disposizione vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">ART. 136 (L) (Revoca del provvedimento di ammissione)</p> <p>1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.</p> <p>2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.</p> <p>3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 136 (L) (Revoca del provvedimento di ammissione)</p> <p>1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.</p> <p>2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.</p> <p>3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.</p> <p>4. Contro il decreto che dispone la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 112, è ammesso ricorso nelle forme previste dall’art. 99.</p> <p>5. Si applica il disposto dell’art. 84 co. 3.</p> <p>6. In ogni caso, le attività svolte dal difensore nei casi disciplinati dai commi che precedono è comunque retribuita.</p>

**PROPOSTE DI MODIFICA DI NORME COLLEGATE E/O RICHIAMATE DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115**

1. All'articolo 1 comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «spese, diritti e onorari» sono sostituite con le parole: «**spese e compensi**»;
- b) dopo le parole: «sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni» si aggiungono le seguenti: «**ivi compresi quelli previsti dagli articoli 115, 116, 117 e 118 del medesimo DPR**».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 2, infine, è aggiunto il seguente comma: «**3. La disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica, in quanto compatibile, anche al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, alla procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 nonché alle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità**»;
- b) le rubriche del titolo I e del titolo IV della Parte Terza sono integrate con le seguenti parole: «**nonché nella procedura di mediazione, in quella di negoziazione assistita e composizione della crisi da sovraindebitamento**».

3. All'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n. 162, il comma 6 è sostituito dal seguente: «**6. Nelle procedure di negoziazione assistita, anche quando non costituiscano condizione di procedibilità, la parte può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e i compensi del difensore sono liquidati dalla Commissione di cui al comma 4 dell'art. 83, osservando le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo**».

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente comma: «**5-quater. Nelle procedure di mediazione, anche quando non costituiscano condizione di procedibilità, la parte può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e i compensi del difensore sono liquidati dalla Commissione di cui al comma 4 dell'art. 83, osservando le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo**».

5. All'articolo 1 comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono soppresse le seguenti parole: «entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui». Di conseguenza, il comma 779 è sostituito dal seguente: «**Per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2016, la spesa corrispondente al(la metà del) fabbisogno annuo per liquidazioni stimate in scadenza nel corso dell'anno 2017**».

ovvero

1. All'articolo 1 comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui» sono aggiunte le seguenti: «, **incrementato di *** milioni di euro per l'anno 2017, *** milioni di euro per l'anno 2018, *** milioni di euro per l'anno 2019, *** milioni di euro per l'anno 2020 e di *** milioni di euro per l'anno 2021**,». Di conseguenza, al comma 779 aggiungere, infine: «**incrementata di *** milioni di euro per l'anno 2017, *** milioni di euro per l'anno 2018, *** milioni di euro per l'anno 2019, *** milioni di euro per l'anno 2020 e di *** milioni di euro per l'anno 2021**».

LE NORME INTERESSATE DALLE MODIFICHE PROPOSTE

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016

778. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, ~~diritti e onorari~~ e **compensi** di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, **ivi compresi quelli previsti dagli articoli 115, 116, 117 e 118 del medesimo decreto** in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

779. Per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

780. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779.

DPR 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.

2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

3. La disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica, in quanto compatibile, anche al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, alla procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 nonché alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità.

PARTE III – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Titolo I – Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario nonché nella procedura di mediazione, in quella di negoziazione assistita ed in quella di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Titolo IV – Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario nonché nella procedura di mediazione, in quella di negoziazione assistita ed in quella di composizione della crisi da sovraindebitamento.

ART. 130 (Compensi ~~del difensore,~~ dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti ~~al difensore,~~ all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

2. I compensi del difensore sono liquidati secondo i parametri medi previsti dalla normativa vigente.

ART. 165 (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato, **o alla Commissione di cui al comma 4 dell'art. 83.**

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 32 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Art. 3 Improcedibilità

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è

condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. (Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi).

~~6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonchè a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Nelle procedure di negoziazione assistita, anche quando non costituiscono condizione di procedibilità, la parte può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e i compensi del difensore sono liquidati dalla Commissione di cui al comma 4 dell'art. 82, osservando le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo~~

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorso novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonchè a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonchè a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

5-quater. **Nelle procedure di mediazione, anche quando non costituiscano condizione di procedibilità, la parte può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e i compensi del difensore sono liquidati dalla Commissione di cui al comma 4 dell'art. 83, osservando le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo**

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.